

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2899

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALOI

Presentata il 9 aprile 1974

Norme per il funzionamento della scuola materna e immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sussistenza di varie proposte di legge sul problema della scuola materna non mi esime dal presentarne un'altra non per velleità personale, bensì per contribuire in modo determinante alla definitiva sistemazione delle educatrici italiane, impegnate in una delicata missione più che nell'insegnamento, cioè a partecipare alla formazione personale dei bambini in un momento delicato dell'età evolutiva: la prima infanzia.

Una disamina relativa allo *status* attuale della scuola materna sia statale che non statale porterebbe avanti una sterile e accademica discussione di non facile soluzione, sia per fattori ideologici — scuola materna generalizzata e laicizzata obbligatoria o scuola materna facoltativa in omaggio al dettame costituzionale (articolo 33 della Costituzione) con la istituzione di convenzioni tra Stato e scuole materne non statali — sia per problemi effettivi quali l'edilizia scolastica, l'incremento del bilancio relativo alla spesa per la scuola, la istituzione di direzioni didattiche autonome e degli organi collegiali.

Mentre si prospetta la riforma della scuola materna alla pari della scuola secondaria o dell'università, vengono emanate norme relative alla sistemazione del personale che opera in altri tipi di scuola — compresa l'univer-

sità — e ci si dimentica ancora una volta delle insegnanti ed assistenti di scuola materna.

Sembra che si voglia continuare a portare avanti una politica scolastica che ponga all'ultimo posto coloro che invece dovrebbero stare al primo posto sia per funzione che per naturale sviluppo del processo educativo: le scuole dell'infanzia sono state le ultime ad essere istituite nell'ambito dell'ordinamento scolastico italiano ed hanno avuto una struttura organica con la riforma Gentile, nonché la statalizzazione solo nel 1968 con la legge n. 444, sorta da un compromesso politico tra democristiani e socialisti.

La mancata attuazione della legge n. 444 tramite i regolamenti di esecuzione — mai approvati sebbene fosse stabilito il termine di sei mesi per la loro emanazione dall'articolo 24 — ha posto in essere un macroscopico sfruttamento di stato di migliaia e migliaia di insegnanti ed assistenti, relegate al ruolo di supplentato fino al 1971, cioè fino a quando venne emanata la legge n. 820 che estese il tempo indeterminato alle insegnanti e la non licenziabilità soltanto al personale in servizio, in tale anno scolastico.

La precarietà istituzionale della scuola materna statale, individuabile anche nella provvisorietà direzionale a livello di Mini-

stero di tale settore affidato ad un servizio nazionale e non ad una direzione generale ed alle direzioni didattiche della scuola elementare, a livello periferico, ha permesso l'iniqua interpretazione dell'articolo 4 della suddetta legge n. 444 identificando l'orario giornaliero non inferiore a 7 ore delle scuole materne statali con il servizio dell'insegnante per sezione.

A parte le riserve di carattere didattico e pedagogico che si potrebbero giustamente prospettare circa la presenza per ben sette ore al giorno di una insegnante in una sezione, esiste anche il problema umano relativo al logoramento delle proprie energie da parte dell'insegnante costretta a rimanere per quasi una intera giornata nella scuola stessa senza poter dedicare il minimo tempo alla educazione dei propri figli, se madre.

Del resto con la legge n. 444 — nella sua interpretazione a danno del personale docente e non docente — all'articolo 17 si prospettava il principio della equiparazione giuridica ed economica del personale della scuola materna statale e quello della scuola elementare.

La utilizzazione per sette ore al giorno dell'insegnante di scuola materna è stato un evidente abuso da parte dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

L'orario di servizio doveva essere identico a quello della scuola elementare — come già prospettato nella proposta di legge n. 1897 del 1964 — cioè durata del servizio non superiore a 4 ore giornaliere, con due insegnanti ed assistenti per sezioni.

A non chiarire il problema è subentrata la legge n. 477 del 1973 stabilendo — solo per le insegnanti di scuola materna — l'oneroso orario giornaliero di 6 ore, orario che anche in tal caso non coincide con la equiparazione giuridica ed economica del personale della scuola materna con quello della scuola elementare (considerando anche la innovazione per le assistenti prevista dalla legge n. 477 in rapporto al secondo comma della legge n. 444 che attribuiva alle stesse il trattamento giuridico ed economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato).

Fermo restando che deve essere interpretato in modo analogo a quanto stabilito per la scuola elementare il principio relativo all'orario di servizio giornaliero della insegnante e dell'assistente di scuola materna statale (4 ore al giorno di attività didattica), è necessario che vengano immesse nei ruoli le attuali insegnanti in servizio con l'inter-

pretazione autentica dell'articolo 17 dello stato giuridico in quanto in possesso del titolo di abilitazione prescritto dal primo comma del summenzionato articolo.

Infatti le insegnanti di scuola materna sono o in possesso del diploma di abilitazione magistrale (per sé abilitante ed idoneo alla partecipazione ai concorsi senza acquisire l'abilitazione all'insegnamento) oppure del diploma di abilitazione all'insegnamento di grado preparatorio (anch'esso abilitante).

Infatti per grado preparatorio — come dal testo unico del 1928 — si intendeva l'arco di tempo dai tre ai sei anni (cioè lo stesso dell'attuale scuola materna statale).

Poiché le insegnanti sono in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola materna (del resto la legge n. 444 stabilisce la emanazione dei concorsi provinciali per l'inserimento nei ruoli della scuola materna statale e non le abilitazioni), bisognerebbe immetterle nei ruoli tramite il suddetto articolo 17 della legge n. 477 del 1973.

Non è accettabile il ricorso al principio costituzionale relativo all'accesso alle carriere dello Stato tramite concorsi per titoli ed esami, in quanto l'inserimento in graduatoria provinciale delle aspiranti all'insegnamento è già di per sé un concorso selettivo (ponesi anche in evidenza che tutte le attuali insegnanti sono anche in possesso di diplomi culturali specifici per la scuola elementare e materna ai sensi del suddetto testo unico del 1928).

Del resto negli ultimi anni è stato completamente rivisto il sistema di reclutamento da parte dello Stato del proprio personale.

Centinaia di migliaia di docenti sono stati immessi nei ruoli senza aver superato alcun concorso per esami bensì solo per titoli di studio o di servizio (in molti casi con titoli di studio inferiori a quelli richiesti dalle leggi vigenti e per tipi di scuola secondaria anche di secondo grado).

Le insegnanti di scuola materna hanno un titolo di studio triennale o quadriennale alla pari di molti insegnanti della scuola secondaria quali quelli di educazione artistica, applicazioni tecniche, educazione musicale ecc. ed un titolo di studio superiore a quello di molti docenti inquadrati nei ruoli ed in possesso della sola licenza tecnica oppure della V elementare — vedi alcuni docenti di materie professionali degli istituti professionali o la maggioranza degli insegnanti tecnico-pratici.

Si propone, per i suddetti motivi, la immissione in ruolo *ope legis* delle insegnanti ed assistenti in servizio nelle scuole materne

statali tramite l'articolo 17 della legge n. 477; e per il prossimo futuro, accanto al reclutamento tramite concorsi per esami — rivisti nella struttura — la immissione in ruolo delle incaricate alle quali bisogna estendere anche la non licenziabilità fino all'immissione in ruolo, tramite graduatorie provinciali ad esaurimento come previsto dall'articolo 4 della legge n. 477 del 1973 per coloro che sono in servizio con nomina a tempo indeterminato ed in possesso della abilitazione all'insegnamento.

Naturalmente per le assistenti deve valere il discorso relativo al penultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 477 sopra citata, ai fini della immissione in ruolo, qualora le si volesse inserire tra il personale non insegnante.

La sistemazione delle educatrici italiane e delle assistenti — accanto al problema vasto della riforma della scuola materna statale e della convenzione tra lo Stato e la scuola materna non statale, nonché a quello relativo alla istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale onde permettere la frequenza al milione e più di bambini che non vanno ad alcun tipo di scuola materna — deve avere immediata attuazione non solo per un senso di giustizia e per tutela giuridica, bensì per dare avvio ad un serio sviluppo della scuola italiana partendo non più dall'alto bensì — come è naturale — dal basso, onde fissare le linee educative proprie della prima infanzia, onde — per dirla con Gentile — « disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento di grado preparatorio ed il diploma di abilitazione magistrale, rispettivamente rilasciati dalla scuola e dall'istituto magistrale, devono considerarsi a tutti gli effetti abilitanti all'insegnamento nella scuola materna.

ART. 2.

Alle insegnanti incaricate di scuola materna con nomina a tempo indeterminato in servizio nel corrente anno scolastico vengono estesi i benefici della immissione in ruolo dal 1° ottobre 1974 ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973.

Le assistenti di scuola materna statale, in servizio nel corrente anno con nomina da parte del provveditore agli studi, vengono immesse in ruolo dal 1° ottobre 1974 ai sensi del penultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973.

ART. 3.

Le insegnanti di scuola materna che non beneficiano dei requisiti previsti dal presente articolo 3, a domanda, devono essere inserite in una graduatoria ad esaurimento provinciale ai fini della immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 477 del 1973, in

quanto in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

L'orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti di scuola materna non deve superare le quattro ore giornaliere in attività didattica e comunque deve essere equiparato a quello del personale della scuola elementare.

ART. 5.

Le scuole materne statali hanno un orario giornaliero non inferiore a otto ore ed utilizzano due assistenti e due maestre per sezione al giorno.

ART. 6.

Alle assistenti incaricate annuali viene esteso il beneficio del tempo indeterminato e della non licenziabilità.

ART. 7.

Alle insegnanti incaricate viene esteso il beneficio della non licenziabilità fino all'immissione in ruolo, alla pari del rispettivo personale in servizio nella scuola secondaria in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

ART. 8.

Gli oneri per l'edilizia relativa alla scuola materna sono a carico dello Stato, il quale deve curare la costruzione degli edifici stessi, esonerando i comuni da qualsiasi ingerenza e competenza.

ART. 9.

Viene stipulata una convenzione tra Stato e scuola materna non statale.

Le attuali insegnanti ed assistenti di scuole materne non statali private o di enti autarchici e pubblici, passano a carico dello Stato per quanto riguarda l'assistenza e la retribuzione mensile, fermo restando il principio, per il futuro, dell'assunzione di tale personale da parte delle scuole private autorizzate tramite la graduatoria provinciale incarichi e supplenze.

Le scuole che non si attengono a tale principio non beneficiano del presente articolo.